

Comune di Latina

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 comma 837)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 31.12.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 20.12.2023

<u>Articolo 1.....</u>	<u>4</u>
<u>Oggetto.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 2.....</u>	<u>4</u>
<u>Disposizioni generali.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 3.....</u>	<u>4</u>
<u>Presupposto del canone.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4.....</u>	<u>4</u>
<u>Soggetto passivo.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5.....</u>	<u>4</u>
<u>Commercio su aree pubbliche.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 6.....</u>	<u>5</u>
<u>Rilascio dell'autorizzazione.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 7.....</u>	<u>5</u>
<u>Criteri per la determinazione della tariffa.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 8.....</u>	<u>5</u>
<u>Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 9.....</u>	<u>6</u>
<u>Determinazione delle tariffe annuali.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 10.....</u>	<u>6</u>
<u>Determinazione delle tariffe giornaliere.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 11.....</u>	<u>7</u>
<u>Determinazione del canone.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 12.....</u>	<u>8</u>
<u>Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 13.....</u>	<u>8</u>
<u>Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 14.....</u>	<u>8</u>
<u>Modalità e termini per il pagamento del canone.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 15.....</u>	<u>9</u>
<u>Accertamenti - Recupero canone.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 16.....</u>	<u>9</u>
<u>Sanzioni e indennità.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 17.....</u>	<u>10</u>
<u>Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 18.....</u>	<u>11</u>
<u>Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione....</u>	<u>11</u>
<u>.....</u>	<u>.....</u>

<u>Articolo 19.....</u>	<u>11</u>
<u>Riscossione coattiva.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 20.....</u>	<u>11</u>
<u>Disposizioni finali.....</u>	<u>11</u>
<u>Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI .....</u>	<u>12</u>
<u>Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI.....</u>	<u>13</u>
<u>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....</u>	<u>13</u>

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Latina
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

3. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

4. Nel caso di sospensione temporanea di cui al comma 3, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.

## **Articolo 6**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio di nuovi titoli o rinnovo delle autorizzazioni/concessioni in essere, la segnalazione a seguito di attività di accertamento di ufficio di occupazione abusiva da parte del soggetto richiedente, nonché l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e o tributi pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1<sup>a</sup>.
- c) la tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1<sup>a</sup>.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Detti coefficienti tengono conto delle seguenti tipologie di area mercatale:

- a) Mercato in area attrezzata chiusa;
- b) Mercato in area aperta.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1<sup>a</sup>.
- c) la tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1<sup>a</sup>.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è

effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Detti coefficienti tengono conto delle seguenti tipologie di area mercatale:

- a) Mercato in area attrezzata chiusa;
- b) Mercato in area aperta.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del canone**

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell'art.1, comma 824 della Legge 160/2019, è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) classificazione della strada in ordine di importanza;
- f) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale per 8 ore di occupazione, è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale per 8 ore di occupazione, è applicata una ulteriore riduzione del 50% della tariffa, oltre quella prevista dal comma 3, se il pagamento del canone è effettuato in modo anticipato.

5. Per le occupazioni che si svolgono per un periodo consecutivo superiore a 15 giorni è prevista una riduzione della tariffa del 50%.

## **Articolo 12**

### **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

## **Articolo 13**

### **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

## **Articolo 14**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 258,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.03 - 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.



6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a quarantanove centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a quarantanove centesimi di Euro.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

### **Articolo 15** **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

### **Articolo 16** **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

3 bis. In caso di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, l'indennità di cui al c. 2 lettera a) è ridotta ed è pari al canone maggiorato del 10 per cento. Resta ferma la sanzione pari al 100 per cento del canone.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 100% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

4 bis) In caso di mancato o insufficiente pagamento del canone patrimoniale, per le occupazioni sia a carattere permanente che temporaneo, se entro il termine di centoventi giorni dalla data fissata per la scadenza, il soggetto passivo del canone regolarizza, spontaneamente, la propria posizione, la sanzione di cui al c. 4 è ridotta al 10 per cento. È dovuto il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La sanzione di cui al presente comma non si applica per il mancato o insufficiente versamento delle rate concesse a norma del successivo articolo 17 bis.

4 ter) Per le occupazioni di cui al comma 2, sia a carattere permanente che temporaneo, se il soggetto passivo del canone regolarizza, spontaneamente, la propria posizione, l'indennità di cui al c. 2 lettera a) è ridotta al 10 per cento e la sanzione di cui al c. 2 lettera b) è pari al 30 per cento del canone. L'applicazione dell'indennità e della sanzione nella misura ridotta è subordinata alla regolarizzazione del titolo di autorizzazione o concessione presso i competenti servizi dell'Ente. Il canone, verrà computato, presumendo le occupazioni di suolo pubblico effettuate per un periodo di 30 giorni, salvo comprovato diverso periodo di occupazione. Resta fermo il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

7. Le sanzioni di cui ai commi 4 bis ed 4 ter, si applicano solo nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

## **Articolo 17**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## **Articolo 17 bis**

### **Rateizzazioni**

1. per i debiti pregressi aventi natura tributaria e non tributaria, inclusi quelli per i quali sia già stato emesso avviso di accertamento ovvero avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, possono essere concesse rateizzazioni, su specifica richiesta del debitore purchè lo stesso attesti di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
2. Al fine di consentire la valutazione dello stato di temporanea difficoltà economica il richiedente dovrà produrre all'Ente, ovvero al concessionario in caso di affidamento, pena il diniego della rateizzazione, i seguenti documenti:
  - a) per le persone fisiche: attestazione ISEE certificata (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
  - b) per le persone giuridiche: ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi.
3. Non si procede a dilazione per importi fino a € 100. L'importo minimo rateizzabile è pari ad € 100,01, comprensivo di sanzioni, interessi, eventuali spese di notifica ed oneri afferenti le procedure cautelari od esecutive attivate.

4. Le rateizzazioni vengono concesse nei seguenti limiti:

- fino a € 100,00 - nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 - 5 rate mensili;
- da € 500,01 a € 2000,00 - da un minimo di 6 rate ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 2000,01 a € 6000,00 – da un minimo di 19 rate ad un massimo di 36 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 - da un minimo di 37 rate ad un massimo di 48 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 - fino a 72 rate mensili.

5. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 30.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. È facoltà dell'Ente, ovvero del concessionario in caso di affidamento in concessione, richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del debitore. Il piano di rateizzazione deve essere sottoscritto per accettazione dal debitore.

6. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura prevista vigente che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

7. Il contribuente dovrà esibire, all'ufficio che ha concesso la rateizzazione, nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

8. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni con definizione agevolata, la relativa rateizzazione potrà essere applicata solo oltre detto periodo, ossia sul solo importo definito.

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione

## **Articolo 18**

### **Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione**

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, segnalato a seguito di attività di ispezione ed accertamento d'ufficio, legittima ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente a disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

2. Nel caso di mancata regolarizzazione del pagamento nel predetto termine di sospensione previsto, è avviata la procedura di decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione

**Articolo 19**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

**Articolo 20**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

## **Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione riportati nell'allegato "B".

- Alle strade od aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La prima categoria comprende i quartieri:

R.O – R.1 – R.2- R.3 – R.4 – R.5 – R.6 – R.7 – Q.1 – Q.2 – Q.3 – Q.4 – Q.5 – E.1 – C.D - e zona L. nei limiti della perimetrazione di P.R.G.

- La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1<sup>a</sup>.

La seconda categoria comprende i quartieri:

R.10 – R.11 – F.1 – F.2 e MARINA DI LATINA

- La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1<sup>a</sup>.

La terza categoria comprende:

BORGHI – FRAZIONI – ZONA H RURALE DI P.R.G.

**Allegato B- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

**1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 60,00
2° categoria	€ 51,00
3° categoria	€ 42,00

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE
Occupazione in area attrezzata chiusa con Box	3,20
Occupazione in area attrezzata chiusa con Posteggio	1,67
Occupazione in area attrezzata chiusa con Magazzini e celle Frigo	0,56
Occupazione su area aperta con Locale Attrezzato	2,70
Occupazione su area aperta con Box	1,37
Occupazione su area aperta con Posteggio	1,65

**2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

Per le occupazioni giornaliere temporanee di suolo e spazi pubblici destinati a mercati, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 1,30
2° categoria	€ 1,11
3° categoria	€ 0,91

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con cadenza settimanale fino ad 8 ore:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 0,433
2° categoria	€ 0,366
3° categoria	€ 0,303

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni (comprensivi della riduzione di cui all'art. 11 comma 3 e comma 4 del Regolamento)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
occupazione vendita beni durevoli nei mercati in 1^ categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	0,40
occupazione vendita beni alimentari nei mercati in 1^ categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	0,5879
occupazione vendita beni durevoli nei mercati in 2^ categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	0,4535
occupazione vendita beni alimentari nei mercati in 2^ categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	0,6762
occupazione vendita beni durevoli nei mercati in 3^ categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	0,5175
occupazione vendita beni alimentari nei mercati in 3^ categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	0,7863
occupazioni realizzata da spuntisti per vendita di beni durevoli 1^ categoria	0,6639
occupazioni realizzata da spuntisti per vendita di beni durevoli 2^ categoria	0,6757
occupazioni realizzata da spuntisti per vendita di beni durevoli 3^ categoria	0,6914
occupazioni realizzata da spuntisti per vendita di beni alimentari 1^ categoria	0,8521
occupazioni realizzata da spuntisti per vendita di beni alimentari 2^ categoria	0,8983
occupazioni realizzata da spuntisti per vendita di beni alimentari 3^ categoria	0,9603